

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
"AFFIDO – APOGGIO FAMILIARE"  
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 12/ DISTRETTO SANITARIO n.7 – NORD- ASUR AREA  
VASTA n.2**

**Art. 1 Oggetto**

Il presente "Regolamento" disciplina l'Istituto dell' Affidato e dell'Appoggio Familiare presso i Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale n.12, in applicazione delle indicazioni contenute nella:

- **Legge 184/1983** ("Disciplina adozione e affidamento minori" e successive modifiche")
- **Legge 149/2001** (" Modifica alla L.184/83");
- **Legge 176/1991** ("Ratifica convenzione Onu sui diritti del Fanciullo");
- **Legge 476/1998** ("Ratifica convenzione protezione minori e adozione internazionale – Aja");
- **Legge 328/2000** ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- **Legge 77/2003** ("Ratifica convenzione europea diritti dei fanciulli);
- **D.G.R. 869/2003** ("Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare");
- **D.G.R. 865/2012** ("Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia" e successive modifiche
- **D.G.R. 1413/2012** (" Modifiche alla D.G.R. 865/12")
- **Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2012.**

**Art 2. L'affido familiare**

Il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2).

Qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2); l'affidamento familiare si configura come uno strumento di aiuto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e responsabilità superando la logica del controllo. L'affido familiare attua il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia che possa fornire serenità e garantire le migliori condizioni per il suo sviluppo psico-fisico qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Concretamente l' "affido familiare" si realizza, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, inserendo temporaneamente un minore in una famiglia differente da quella d'origine con una permanenza continuativa (affido a tempo pieno) o parziale (affido diurno con o senza pasto e residenziale saltuario).

L'affidamento familiare implica una sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali ed informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

**Art. 3 Organizzazione**

I Comuni afferenti all'A.T.S 12 in collaborazione con l'Equipe Integrata Affidato attuano l'affido familiare disposto dal Sindaco e autorizzato con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensuale) o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario) allo scopo primario di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. L'attuazione di tale prassi è gestita secondo quanto previsto dalle modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra i Comuni dell'A.T.S.12 e l'ASUR Area Vasta 2 – Ancona Distretto 7 (ex Distretto Ancona Nord) di seguito denominata per semplificazione: ASUR .

#### **Art. 4 Compiti dell'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido**

L'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido:

- svolge attività utili alla sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione della cultura e del servizio dell'affido
- esamina e valuta le segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, attraverso l'invio della modulistica allegata (allegati A e B);
- reperisce e seleziona le persone disponibili all'affido familiare;
- conduce lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle persone disponibili all'affido anche avvalendosi delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
- propone l'abbinamento minore/affidatari, in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale e/o dell'ASUR;
- sostiene gli affidatari attraverso incontri di gruppo a cui partecipano tutte le persone valutate idonee all'affido dall'Equipe;
- verifica e valuta l'attività svolta fornendo una consulenza tecnica sull'andamento del progetto di affido in corso su richiesta dei servizi;
- gestisce una banca dati elaborando periodicamente dati inerenti gli affidi nel territorio di competenza, collaborando con la banca dati regionale.

#### **Art. 5 Compiti dei Servizi territoriali**

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o ASUR) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 e l'ASUR, svolgono i seguenti compiti:

- analizzano la condizione familiare e personale del minore evidenziando le motivazioni che rendono necessario il suo allontanamento dal nucleo familiare;
- elaborano il progetto sul minore in affido con particolare riferimento agli aspetti elencati all'art.9 del presente Regolamento;
- attuano gli interventi socio-educativo-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del minore;
- informano gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore;
- sostengono gli affidatari nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari;
- stipulano l'assicurazione ed erogano l'indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato all'art. 16 del presente Regolamento;
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione.

#### **Art. 6 Destinatari**

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minorenni da 0 a 18\* anni, fatto salvo il prolungamento oltre il 18° anno qualora il servizio sociale affidatario ritenga necessaria la prosecuzione del progetto e comunque non oltre il 21° anno, residenti nel territorio comunale di competenza dell'A.T.S. 12, di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni familiari multiproblematiche e/o a rischio di disadattamento o devianza e minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio comunale di competenza dell'A.T.S.12, privi di assistenza.

Il minore ha diritto:

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto il progetto d'affido, in relazione alla propria età e alle proprie specifiche caratteristiche;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia, fatto salvo le diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- a mantenere, se lo desidera e non vi sono controindicazioni, rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido.

#### **Art. 7 Durata**

Il periodo di durata dell'affido non può superare ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

#### **Art. 8 Cessazione**

L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

#### **Art. 9 Affidatari**

Per famiglia affidataria si intende un nucleo familiare, preferibilmente con figli naturali. Possono essere affidatari anche coppie o persone singole con o senza figli o comunità di tipo familiare. Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità, attraverso colloqui e visite domiciliari, in base ai seguenti requisiti fondamentali:

- capacità educative ed affettive e disponibilità a fornire un valido apporto alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- consapevolezza rispetto la tipologia del servizio e la sua durata.

#### **Art. 10 Progetto sul minore in affido**

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o ASUR) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 e l'ASUR, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia
- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore
- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- i momenti di verifica del progetto stesso
- le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore.

#### **Art. 11 Impegno degli affidanti e degli affidatari**

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari, e degli affidanti se trattasi di affido consensuale. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con i Servizi territoriali (Ente Locale e /o ASUR) competenti incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

#### **Art. 12 Garanzie e compiti degli affidatari**

Gli affidatari hanno uno specifico compito educativo e partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per

l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'ASUR e con le Associazioni di volontariato.

### **Art. 13 Rapporti tra affidanti ed affidatari**

Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi territoriali (Ente Locale e/o ASUR) competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

### **Art. 14 Garanzie alla famiglia d'origine**

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (Ente Locale e/o ASUR) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido. E' garantito il ritorno in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

### **Art. 15 Garanzie al minore**

I Servizi territoriali ( Ente Locale e/o ASUR) competenti incaricati del caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

### **Art. 16 Misure a sostegno e contributi economici per l'affidamento familiare**

I Comuni dell'A.T.S 12 :

#### **- Assicurazione**

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

#### **- Agevolazioni di carattere sanitario**

Secondo modalità concordate e condivise con l'ASUR, al minore in affido familiare (completo o diurno) viene riconosciuto un percorso sanitario che comprenda agevolazioni quali procedure abbreviate per l'accesso a prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche.

#### **- Agevolazioni di carattere educativo e sociale**

L'Ente Locale di residenza del minore affidato (in affidamento completo o diurno) provvede a sostenere o rimborsare le spese per i servizi comunali di carattere educativo e sociale fruiti dal minore stesso (rette del nido e scuola dell'infanzia, mensa e trasporto scolastico, rimborso libri di testo, centri estivi).

#### **- Tipologie di intervento e relativi contributi economici**

Come previsto dalla DGR Regione Marche n. 865 dell' 11.06.2012 e ss.mm., l'ATS n. 12 eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile a totale favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

L'importo del contributo, che nella sottostante tabella viene indicato come "**quota di contributo alle famiglie affidatarie**", è stabilito annualmente con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n.12.

Al ricorrere di situazioni nelle quali vi siano neonati ( 0-12 mesi di età) e/o disabili dati in affidamento, **l'importo è incrementato nella seguente maniera:**

- **del 10% in presenza di neonati**
- **del 50% in presenza di disabili**

<b>Tipologia intervento</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Contributo economico</b>
<b>Affido a parenti entro il 4° grado</b>	A tempo pieno	50% della quota di contributo alle famiglie affidatarie
<b>Affido Etero Familiare Parziale</b>	Diurno con pasto	50% della quota di contributo alle famiglie affidatarie

	Diurno Senza pasto	30% della quota di contributo alle famiglie affidatarie
	Parziale Residenziale saltuario	70% della quota di contributo alle famiglie affidatarie
<b>Affido etero familiare continuativo</b>	A tempo pieno	100% della quota di contributo alle famiglie affidatarie
<b>Affido etero familiare a famiglia in rete</b>	A tempo pieno	100 % della quota di contributo alle famiglie affidatarie + 40% della quota di contributo alla rete

I contributi sopra descritti non sono rivolti alle famiglie candidate per l'adozione che ricevono dal Tribunale una disposizione di affido provvisorio del minore da adottare.

I contributi per gli affidi ai parenti entro il 4° grado sono concessi solo in seguito ad una formalizzazione da parte dell'autorità competente.

Il contributo aggiuntivo alle famiglie in rete è erogato solo nei casi di affido congiunto a più famiglie per casi molto complessi.

### **ART. 17 Reti formalizzate di famiglie affidatarie**

Così come previsto dalla D.G.R. N. 865 dell' 11/06/2012, le famiglie in rete (inserite in apposito registro regionale) sono costituite da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due, con esperienza di affidamenti familiari. Queste collaborano con i Servizi Sociali dedicati all'affido per promuovere l'informazione, la formazione e l'accompagnamento in materia di affidamento familiare a sostegno di altre famiglie che stanno facendo esperienza d'affido. I referenti delle reti formalizzate di famiglie affidatarie partecipano costantemente alle attività dell' Equipe integrata d'Ambito.

### **Art. 18 Appoggio familiare**

Il presente documento intende anche regolamentare quelle situazioni nelle quali il minore e la sua famiglia presentano la necessità di essere affiancati, accolti, sostenuti da una famiglia o da un singolo, pur essendo la famiglia d'origine ancora in grado di rappresentare una risorsa e un punto di riferimento. Sono famiglie carenti di risorse parentali, amicali e pertanto completamente sole nella cura e nell'accudimento dei propri figli. Si tratta dell' appoggio familiare (intervento che trova ragione normativa anche nell'art.16 della legge 328/2000 comma 3). L'appoggio familiare prevede l'affiancamento e il supporto al genitore nella cura quotidiana o routiniera del minore all'interno di un progetto specifico (seguire il minore durante le attività scolastiche o extra-scolastiche, sostenere la famiglia nella vita quotidiana ecc.). Le forme d'appoggio rientrano all'interno degli interventi concordati con la famiglia e si realizzano quindi in un regime di consensualità.

#### **- Competenze**

L'appoggio familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale.

#### **- Gestione**

Il servizio di appoggio familiare è gestito dall'Ente Locale, ma prevedendo una significativa collaborazione anche con l'ASUR e le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

#### **- Beneficiari**

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

#### **- Durata**

L'appoggio familiare ha durata temporanea, per alcune ore della giornata, in determinati giorni della settimana, o per il week-end, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari .Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

#### - **Cessazione**

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

#### - **Affidatari d'appoggio**

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare dal presente Regolamento.

#### - **Impegno degli affidanti e degli affidatari d'appoggio**

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia d'appoggio, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto, da parte degli affidatari e degli affidanti, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

#### - **Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio**

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto. Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'ASUR e con le Associazioni di volontariato.

#### - **Garanzie alla famiglia d'origine**

Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi (dell'Ente Locale e/o ASUR) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio.

#### - **Garanzie al minore**

I Servizi (dell'Ente Locale e/o ASUR) competenti incaricati del caso garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

#### - **Assicurazione**

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

#### - **Contributo economico mensile alle famiglie affidatarie di appoggio**

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere a questa un contributo economico mensile equiparato al contributo previsto per l'affido parziale diurno senza pasto o diurno con pasto, sulla base della complessità del progetto di appoggio concordato con i Servizi competenti per il caso.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 Revisione del Regolamento.**

L'Ambito Sociale Territoriale 12 si riserva di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.